



COMUNE DI MEZZANO

-Provincia di Trento-



DISCIPLINARE DEL “MERCATO DEGLI HOBBISTI”

Art. 1 Oggetto e finalità del mercato

1. Il mercato denominato “Mercato degli hobbisti” è disciplinato dalla Legge Provinciale n. 17 del 2010 art. 20 ter e ss.mm. e con il presente disciplinare si stabiliscono le modalità e le procedure per l’individuazione e l’assegnazione degli spazi riservati agli hobbisti in occasioni di eventi quali sagre, fiere, manifestazioni organizzate sul territorio comunale al di fuori dei mercati riservati, per l’esercizio dell’attività.

Art. 2 Requisiti per partecipare

1. Sono qualificati come hobbisti coloro che vendono, su aree pubbliche o in spazi dedicati, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell’artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione.
2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della suddetta legge e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo della Provincia, per i residenti in un’altra Regione o nella Provincia Autonoma di Bolzano.
3. La partecipazione dei soggetti in qualità di hobbisti è consentita anche nei mercati e nelle sagre, fiere e manifestazioni, purché siano loro riservati aree o spazi dedicati.

Art. 3 Casi di esclusione

1. Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non sono considerati hobbisti, inoltre, coloro che vendono o espongono proprie opere d’arte, nonché opere dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Sono altresì escluse le vendite temporanee e occasionali di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, promosse da istituti scolastici, parrocchie, centro di aggregazione giovanile, centri per anziani ed

enti ed associazioni che operano per finalità sociali.

3. E' facoltà degli uffici comunali a cui compete la gestione del mercato, verificare a campione la sussistenza dei requisiti di professionalità richiesti agli operatori per la partecipazione al mercato, segnalando eventuali irregolarità agli enti competenti.
4. E' assolutamente esclusa la partecipazione al mercato di coloro che operano il "commercio di cose antiche o usate", ossia il commercio di antichità ed oggetti usati con valore storico od artistico, attività da svolgere a livello professionale ed imprenditoriale, espressamente disciplinata al T.U.L.L.P.S e da dichiarare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'articolo articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

Art. 4 Tesserino identificativo

1. Chiunque volesse partecipare a qualsiasi mercato degli hobbisti presente sull'intero territorio provinciale, dovrà presentare apposita domanda al servizio attività produttive del Comune di residenza, e/o al Comune di Trento per i non residenti in Provincia, finalizzata all'ottenimento del tesserino identificativo, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 1049 del 30 giugno 2017 e ss.mm..
2. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni quattro anni per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile e dovrà essere esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il Comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica è tenuto ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell'hobbista mediante vidimazione, con timbro e data, in uno degli appositi spazi; la partecipazione protratta per due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni potrà essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino.
3. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e va conservato con cura, in quanto non potranno essere rilasciate copie, duplicati o tesserini sostitutivi nel caso di smarrimento dell'originale, né qualora il titolare non fosse più in possesso del medesimo.
4. Gli hobbisti potranno svolgere l'attività di vendita nel corso dei quattro anni di validità del tesserino identificativo e nel limite annuale di quattordici giornate, da utilizzare in misura non superiore a otto nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
5. Nel caso di trasferimento della residenza, il tesserino identificativo originario conserverà la sua validità fino alla scadenza naturale, senza alcun obbligo di sostituzione da parte del nuovo Comune di residenza.
6. Il titolare del tesserino da hobbista non potrà farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività di vendita.
7. Il valore complessivo della merce esposta non potrà essere superiore a 2.000,00 euro (duemila euro) e il valore del singolo prodotto non potrà superare i 200,00 euro (duecento euro).
8. Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell'attività hobbistica locale, i posteggi vengono assegnati in misura prevalente agli hobbisti residenti nel territorio provinciale che lo richiedano.

Art. 5 Modalità e numero di partecipazioni consentite al mercato

1. Essendo il "Mercato degli hobbisti" a carattere occasionale e svolto non in forma continuativa, è stato fissato per ogni operatore un numero massimo di partecipazioni consentite, con facoltà

dell'Amministrazione di istituire e scegliere annualmente le localizzazioni e le date del mercato che verranno debitamente pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

2. Per aderire al "Mercato degli hobbisti" istituito dal Comune di Mezzano, è necessario compilare il modulo di richiesta di partecipazione al mercato disponibile su sito istituzionale del Comune.
3. L'assegnazione dei posteggi avverrà seguendo l'ordine di presentazione delle domande presso l'ufficio competente. Solo nel caso in cui il numero di domande superi i posteggi disponibili, sarà facoltà degli operatori scegliere la/e giornata/e di preferenza con un massimo consentito di sette (7) mercati ogni anno, al fine di favorire i necessari criteri di rotazione fra tutti i potenziali soggetti interessati.
4. Non sono ammesse domande di partecipazioni sottoscritte da parenti od affini fino al terzo grado e conviventi di operatori già prenotatisi, anche ricollegabili allo stesso nucleo familiare.
5. Eventuali domande di partecipazione in eccesso rispetto al numero dei posteggi assegnati, saranno tenute in considerazione in caso di assenza degli espositori già prenotati sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.
6. Le domande dovranno pervenire 15 giorni prima del Mercato (escludendo nel calcolo delle giornate le domeniche e i festivi) o in altra data indicata sul sito istituzionale del Comune.
7. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi e verifica da parte degli Agenti del Corpo di Polizia Locale Intercomunale e dell'ufficio comunale competente, ai partecipanti verrà comunicato il numero del posteggio assegnato.
8. L'organizzazione e la gestione degli spazi può essere affidata a terzi dalla Giunta comunale, e in questo caso il soggetto gestore si prenderà carico dello svolgimento dell'intero mercato e nell'assegnazione degli spazi nel rispetto del presente disciplinare e degli indirizzi giuntali, collaborando con gli uffici comunali e con il Personale della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme anche in materia di sicurezza.

Art. 6 Localizzazione, dimensione e caratteristiche del mercato

1. Il mercato potrà trovare collocazione lungo via Roma e/o nel centro storico del paese. Nel caso di concomitanza con altre manifestazioni, o in presenza di particolari necessità o motivi di pubblica sicurezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di variare la localizzazione del mercato, prevedendone lo spostamento parziale o totale. L'Amministrazione potrà, altresì, revocare, sospendere o modificare con atto motivato ed in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora dovessero sopravvenire motivi di pubblico interesse, tali da rendere impossibile lo svolgimento del mercato e/o la sua diversa collocazione.
2. Di norma, il numero degli espositori non potrà superare il numero massimo dei posti previsti per singola giornata. Non saranno ammesse occupazioni in esubero rispetto al numero dei posti previsti dall'Amministrazione. Il numero potrà subire variazioni in aumento unicamente previo preventivo assenso della Giunta comunale ed adeguata verifica logistica della disponibilità degli spazi da assegnare.
3. Gli organi preposti alla vigilanza hanno la facoltà di disporre diversamente i posteggi assegnati, qualora ciò non pregiudichi il corretto svolgimento del mercato degli hobbisti, e sia comunque assicurato l'adeguato spazio a tutti i partecipanti.
4. L'occupazione non dovrà in ogni caso eccedere la superficie autorizzata e non dovrà in nessun modo essere motivo di intralcio o disordine per la circolazione pedonale e veicolare, ove consentite. Lo spazio massimo di esposizione di vendita/scambio, dovrà coincidere con quello

massimo d'ingombro, comprensivo di eventuali gazebi.

5. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli od altre strutture poco ingombranti o posizionati a terra, garantendo comunque le condizioni di igiene, cura e decoro nel rispetto dello spazio massimo assegnato.
6. L'area concessa, dovrà essere utilizzata esclusivamente per lo scopo precisato in premessa; l'operatore risponderà direttamente e personalmente di tutti gli eventuali danni a cose o terzi che dovessero essere constatati conseguentemente all'utilizzo dell'area pubblica.
7. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercato; una volta effettuate le operazioni di carico e scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.
8. Gli espositori non potranno derogare agli orari di vendita comunicati dall'Amministrazione e potranno accedere all'area assegnata per le operazioni di scarico e carico non prima e dopo un'ora, dall'apertura/chiusura al pubblico del mercato.
9. In occasioni di particolari manifestazioni o ricorrenze, l'Amministrazione comunale potrà decidere di modificare gli orari del mercato, i giorni di svolgimento e/o l'eventuale sospensione dei medesimi.
10. E' facoltà dell'Amministrazione, previa verifica dell'andamento del primo anno di attivazione del mercato degli hobbisti, decidere di modificare il carattere stagionale del mercato in annuale con un massimo di quattordici giorni, secondo apposito calendario da definirsi di anno in anno.
11. Di seguito sono elencate le principali modalità di svolgimento del mercato degli hobbisti:
 - calendario dei mercati: massimo di 14 domeniche all'anno a seconda degli eventi promossi dal Comune;
 - luogo di svolgimento: Comune di Mezzano – via Roma e/o centro storico;
 - misure dei posteggi. $4 * 3 = 12$ mq. ($3 * 3$ mq. per i gazebi e $4 * 2$ mq. per i banchetti).
 - numero massimo di posti disponibili 30 hobbisti;
 - partecipanti: privati cittadini che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione, in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 dalla L.P. 30/07/2010 nr. 17, dotati di apposito tesserino identificativo;
 - modalità iscrizione: compilazione modulo di comunicazione partecipazione;
 - scadenza iscrizione: 15 giorni antecedenti la prima data utile della manifestazione;
 - disposizione dei partecipanti secondo l'ordine di presentazione delle domande di partecipazione;
 - riscossione tributi: in deroga a quanto previsto dal regolamento comunale Cosap, per le manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, di regola non è prevista alcuna riscossione di canone di occupazione del suolo pubblico. La Giunta comunale si riserva comunque la facoltà di assumere determinazioni diverse, nel caso di eventi richiesti ed organizzati da terzi per i quali sarà applicato il Regolamento comunale Cosap;
 - valore degli articoli: oggetti usati e di modico valore, non aventi valore storico, artistico e di antiquariato. Il valore complessivo della merce esposta non può superare € 2.000,00 ed il valore del singolo prodotto non deve essere maggiore di € 200,00 con l'indicazione ben visibile del prezzo.

Art. 7 Prodotti vietati all'esposizione, vendita e scambio

1. Nell'ambito del "Mercato degli hobbisti" è bandita l'esposizione, detenzione e/o vendita di oggetti

e materiali che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista.

2. E' esclusa la vendita di animali vivi, piante, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, prodotti alimentari.
3. E' assolutamente vietata la vendita o lo scambio di armi, materiali esplosivi e/o combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale Intercomunale.
4. Spetta agli agenti della Polizia Locale Intercomunale diffidare ed allontanare dal mercato coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presupporre l'esistenza di un commercio vero e proprio, ed allo stesso modo, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 8 Limiti alla merce venduta e controlli

1. Il valore complessivo della merce esposta non superiore ad € 2.000,00 (euro duemila) ed il valore del singolo prodotto non potrà essere superiore ad € 200,00 (euro duecento). Per tutti gli articoli in vendita è necessario indicare in modo chiaro e ben leggibile il rispettivo prezzo mediante l'uso di un cartellino o di altre modalità idonee. Se prodotti identici dello stesso valore sono esposti insieme sarà sufficiente l'uso di un unico cartellino. Eventuali violazioni agli obblighi di pubblicità dei prezzi sono sanzionabili ai sensi dell'art. 52 comma 7 della L.P. 7/2010.
2. La merce non ritenuta idonea sul posteggio assegnato, a giudizio insindacabile degli agenti di vigilanza, comporterà l'allontanamento dell'espositore.

Art. 9 Obblighi e comportamenti da osservare per i partecipanti

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli espositori vicini ed in generale degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dalla zona del mercato da parte degli agenti della Polizia Locale Intercomunale. Il posto da gestire dovrà essere occupato con ordine e cura, criteri, questi, che dovranno essere utilizzati anche per l'esposizione dei prodotti. L'area assegnata dovrà essere riconsegnata pulita e priva di rifiuti di qualsiasi genere.
2. Ogni espositore è obbligato ad esporre, durante la vendita, in modo ben visibile il tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza. Tale documento vale come titolo autorizzatorio e di riconoscimento ai fini dei controlli di vigilanza ed è obbligo da parte del Comune di vidimare, con timbro e data, un apposito spazio presente sul tesserino identificativo per ogni giornata di partecipazione ai mercatini (la partecipazione a due giorni consecutivi, equivale ad una sola giornata). La mancata vidimazione comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 58, comma 1^o della L.P. n. 17 del 2010. Chi ne fosse sprovvisto sarà soggetto all'applicazione prevista dall'art. 14 del presente disciplinare.
3. Ogni espositore, posizionerà la propria bancarella, negli spazi individuati dal Comune e dovrà assicurare il libero passaggio per l'accesso dei privati alle proprie abitazioni e la piena accessibilità ai negozi presenti lungo le vie del mercato.
4. All'espositore è vietato:
 - a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al mercato degli hobbisti;
 - b) pubblicizzare sia direttamente che non, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli

indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali ecc.;

- c) dar corso all'esposizione od alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - e) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
 - g) iniziare la vendita/scambio prima dell'orario fissato per l'avvio del "Mercato degli hobbisti";
 - h) permanere sul luogo dopo la chiusura del mercato oltre l'ora successiva, tempo massimo concesso ai fini delle operazioni di sgombero della merce;
 - i) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
 - j) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni, le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
 - k) danneggiare, calpestare i fiori o aiuole ed appoggiare materiale sulle aree verdi;
 - l) danneggiare in generale il patrimonio demaniale.
5. L'espositore è obbligato a:
- a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari del mercato;
 - b) rispettare lo spazio assegnato;
 - c) rispettare ogni altra indicazione e prescrizione contenuta nel presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.

Art. 10 Tributi da pagare

1. In deroga a quanto previsto dal regolamento comunale Cosap, per le manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, di regola, non è prevista alcuna riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico.
2. La Giunta comunale si riserva comunque la facoltà di assumere determinazioni diverse, nel caso di eventi richiesti ed organizzati da terzi per i quali sarà applicato il Regolamento comunale Cosap.

Art. 11 Gestione del mercato

1. L'organizzazione del mercato denominato "Mercato degli hobbisti", promosso dall'Amministrazione comunale, viene gestita dall'ufficio attività produttive del Comune in collaborazione con il servizio tecnico per l'aspetto operativo relativo all'eventuale rimozione dell'arredo urbano, il posizionamento di transenne e la delimitazione degli spazi dei posteggi.
2. Agli agenti del Corpo di Polizia Locale Intercomunale è demandato il compito della verifica delle presenze dei partecipanti, l'assegnazione dei posteggi in collaborazione con il personale comunale addetto al servizio attività produttive, la timbratura del tesserino identificativo dell'hobbista, il controllo del rispetto dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari ed il controllo dello sgombero dell'area assegnata dai rifiuti prodotti al termine del mercato da parte dei partecipanti.

Art. 12 Responsabilità dell'ente gestore

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi.

2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione comunale per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate, come espositori o visitatori; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni d'acqua od altre cause.
3. L'Amministrazione comunale declina, altresì, ogni responsabilità per danni ai veicoli ed oggetti, furti subiti.
4. E' demandato alla Giunta comunale il compito di valutare l'opportunità di annullare o rinviare il mercato per motivi sopravvenuti e/o di ordine pubblico.

Art. 13 Rispetto delle regole

1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con l'allontanamento dell'espositore dall'area.
2. Coloro che espongono, che detengono ai fini di vendita o scambio, oggetti e materiale che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista o nazista, sono puniti con la massima sanzione prevista, vengono espulsi immediatamente dall'area di mercato, depennati dall'elenco e non potranno più partecipare per almeno n. 5 anni dalla data di violazione.
4. Gli agenti della Polizia Locale intercomunale sono incaricati di fare osservare le disposizioni di cui al presente disciplinare.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla L.P. 30/07/2010 nr. 17 e ss.mm.